

1 aprile 2014 14:55

## Conservazione degli alimenti e responsabilit  penale del commerciante: ennesima conferma della Cassazione penale

di Cristiana Olivieri \*



E' del febbraio 2014 l'ultima sentenza rilevante della Corte di Cassazione penale in merito alla corretta conservazione di alimenti, che scaccia ogni dubbio anche sulla responsabilit  penale dei commercianti.

Con la sentenza n. 6108 del 10 febbraio scorso, la Corte conferma in maniera ancora pi  netta le rigide prescrizioni in materia di conservazione dei cibi, in un'ottica di salvaguardia della salute e del benessere dei consumatori.

La pronuncia, infatti, rigetta il ricorso presentato da un commerciante di frutta e verdura, condannato al pagamento di un'ammenda per aver violato l'art. 5, lettera b) del decreto legge 283/1962, che vieta di *"(...)impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari (...) in cattivo stato di conservazione"*.

Gi  nella precedente giurisprudenza, la Corte, anche in Sezioni Unite, si era pronunciata in modo chiaro sull'art. 5 della legge 283/62: si tratta di un reato per la cui configurazione **non   necessario dimostrare che l'alimento abbia causato un danno alla salute del consumatore, o che si sia evidentemente deteriorato, o ancora che ne sia stata compromessa la commestibilit , ma   sufficiente che il bene di consumo sia conservato senza l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie** (nel caso concreto, si trattava di cassette di verdura che erano esposte al sole e a contatto con i gas di scarico delle automobili in transito). **Le valutazioni sullo stato di cattiva conservazione non richiedono per  la necessit  di analisi di laboratorio o esami approfonditi: il giudice ben pu  prendere in considerazione altri elementi di prova, come le testimonianze di persone addette alla vigilanza, oppure semplici operazioni di ispezione**, in casi evidenti. Nella recente sentenza si   riportata anche precedente giurisprudenza con cui si afferma che si pu  avere conservazione non idonea anche in presenza di confezioni sporche perch  custodite in locali non in linea con le prescrizioni igienico-sanitarie.

Gi  nel 2001 la Corte aveva chiarito che per la configurazione di questo reato **non   necessario neppure che si sia perfezionato l'acquisto dell'alimento mal conservato, poich  il bene tutelato dalla norma di legge non   solo la salute del consumatore, ma il pi  generale concetto di benessere**. Tale concetto anticipa la tutela giuridica ancora prima della compravendita; la Cassazione parla proprio di "reato di danno", poich  *"si tratta di una disposizione finalizzata (...) a perseguire un autonomo fine di benessere, assicurando una protezione immediata all'interesse del consumatore affin  il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura"*.

Con altra sentenza del 2010, la Corte aveva altres  precisato che, laddove ci siano delle precise disposizioni normative igienico-sanitarie, la conservazione deve attenersi in maniera puntuale, altrimenti, in mancanza di queste, la conservazione degli alimenti al consumo va effettuata sulla base di regole di comune esperienza.

\* Consulente legale Aduc